

[OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO RIGUARDANTI ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE E
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.]

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 20.2.2009

L'anno duemilanove addì venti del mese di febbraio alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze, alla 1^a convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 LOVECI ANNA	11 GALLI AUGUSTA
2 MARELLI PAMELA	12 GAIANI LORENZO
3 RUGA DOMENICO	13 GALLI DINO LUIGI
4 BERGOMI ANNA MARIA	14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 SANGIORGI FRANCESCO	15 REITANO ANTONINO
6 SETTE GIOVANNI	16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO	17 CAMPANELLI MARIO STEFANO
8 MAZZINI AURELIO M	18 NICIFORO GIUSEPPE
9 AGOSTI ANGELO	19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO	20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

- PIZZI Roberto
- CAMPANELLI Mario
-
-
-

I presenti sono pertanto n. 18 su 20 Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

E' presente il Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 19).

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Gaiani nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.

OGGETTO: MODIFICA DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO RIGUARDANTI ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Illustra l'Assessore alla Pianificazione del Territorio – arch. Laura Bianchi.

Premesso che:

- la composizione, la durata in carica e i requisiti soggettivi dei componenti delle Commissioni tecniche consultive sono demandati alla disciplina dei regolamenti Edilizi Locali ex D.P.R. 380/2001, nonché alle norme più recenti introdotte dalla Legge Regionale n. 12/2005;
- dato atto inoltre che l'attività e le funzioni della Commissione Edilizia sono disciplinate dal Titolo III (artt. da 18 a 20) del Regolamento Edilizio vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21/07/2003 e n. 61 del 05/11/2003, pubblicato sul BURL n. 50 del 09/12/2004;
- atteso che la Legge Regionale n. 12 dell'11/03/2005 e ss.mm. e ii. , stabilisce che le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 146,159 e 167 del D.Lgs. n. 42/2004, siano esercitate dai Comuni, cui, spetta, altresì, l'espressione dei pareri di cui all'art. 32 della Legge n. 47/1985. A tal fine la stessa legge stabilisce che i Comuni titolari delle funzioni in questione, istituiscano e disciplinino una Commissione per il paesaggio, con il compito di esprimere parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- con deliberazione di G.C. n.123 del 20/10/2008 è stata istituita la commissione de quo, la quale ha assorbito parte delle funzioni, sin'ora svolte dalla commissione edilizia, integrata da due esperti in materie paesaggistico – ambientali ex lege 18/97;
- pertanto occorre modificare gli artt. 18, 19, 20 del R.E. vigente, che trattano delle attribuzioni, della composizione e del funzionamento della commissione edilizia al fine di adeguare detto organo tecnico consultivo alle nuove disposizioni di Legge;
- è opportuno mantenere la Commissione Edilizia per l'utile e significativo apporto fornito nell'azione amministrativa proprio in ragione delle valutazioni strettamente tecniche a cui è chiamata e del ruolo di orientamento e di stimolo assunto dalla stessa con riferimento ai temi relativi alla qualità delle opere progettate;
- detta Commissione è stata altresì rivista, anche in relazione al numero dei suoi componenti, ridotti a 5, così da avere una Commissione più snella e operativa, facendo altresì in modo che incida sul bilancio in misura minore dell'attuale, riducendone i costi di gestione;
- Visto e fatto proprio il nuovo articolato che regola la Commissione Edilizia, redatto a cura dell'Arch. Fabrizio Monza all'uopo incaricato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Al termine della relazione dell'assessore, il consigliere Tamagnini Luigi presenta, depositandolo per iscritto, un emendamento che viene successivamente distribuito in copia a tutti i consiglieri.

Il consigliere Ghisellini Sergio chiede che all'art. 18/bis, comma 1, laddove si dice "... può modificarne la composizione in ogni momento" si inserisca la parola "*motivandolo*".

Prosegue pertanto la discussione sull'argomento, al termine della quale l'assessore Bianchi dichiara di non accogliere l'emendamento proposto dal consigliere Tamagnini Luigi motivandone il diniego; dichiara, inoltre, di accogliere l'emendamento proposto dal consigliere Ghisellini Sergio che fa proprio e, pertanto, viene inserito nella proposta di modifica oggetto di approvazione.

Al termine della discussione, l'emendamento del consigliere Tamagnini viene posto in votazione ottenendo il seguente risultato: voti favorevoli n. 6 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano Antonino, Tamagnini Luigi e Niciforo Giuseppe del gruppo Forza Italia - Verso il popolo della Libertà, Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. - Verso il popolo della Libertà), contrari n. 11, espressi per alzata di mano, astenuti n. 2 (Agosti Angelo del gruppo Verdi e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord).

Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara RESPINTO l'emendamento.

Si sottopone, quindi, all'approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione da approvare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta;
- Udita la relazione dell'Assessore alla Pianificazione del Territorio;
- Visto l'art. 29 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 il quale prevede che il Regolamento Edilizio venga approvato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 14 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'autorità competente;
- Dato atto nella fattispecie, che trattandosi di modifiche che, non incidendo su alcuna norma di carattere igienico-sanitario, la stessa non comporta l'acquisizione del parere de quo;
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";
- Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 1^ "Affari istituzionali" e 2^ "Territorio" hanno esaminato l'argomento nella seduta del 09/02/2009;
- Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;
- Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica del Funzionario del settore Edilizia Privata - Urbanistica e sotto il profilo della regolarità contabile del Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000);
- Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Tamagnini Luigi del gruppo Forza Italia – Verso il Popolo della Libertà), espressi per alzata di mano, astenuti n. 6 (Galli Dino Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano Antonino e Niciforo Giuseppe del gruppo Forza Italia

- Verso il popolo della Libertà, Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. - Verso il popolo della Libertà e Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord):

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

1. di adottare, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 le modifiche sostitutive agli artt. 18, 19, 20 del Regolamento Edilizio di cui al testo allegato, aggiungendo inoltre gli artt. 18 bis, 18 ter, 18 quater, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 21, 21 bis, 22 ter, 22 quater;
2. di attivare le procedure prescritte dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 14 della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12, per l'approvazione del Regolamento Edilizio.

----- ° -----

TITOLO III – COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 18 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione Edilizia è composta da 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente che la rappresenta.
2. I componenti devono essere architetti, ingegneri civili o dei geometri in possesso di abilitazione professionale con una esperienza professionale almeno quinquennale risultante da apposito curriculum . Almeno un componente deve risultare un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'Art. 13, comma 3 della LR 6/89.
3. Il responsabile della struttura competente o suo delegato partecipa con funzioni di segretario ai lavori della Commissione Edilizia senza diritto di voto.

ART. 18 BIS – NOMINA E DESIGNAZIONE

1. I componenti della Commissione, su segnalazione dei gruppi consiliari, delle associazioni del territorio o su base di autocandidatura, sono nominati dalla Giunta Comunale che designa il Presidente e il Vice Presidente e può modificarne motivatamente la composizione in ogni momento.
2. La Giunta Comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui all'Articolo 19 bis del presente Regolamento ovvero in caso di dimissioni, o cessazione a qualunque altro titolo del membro effettivo.
3. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve possedere di preferenza lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

ART. 18 TER – SCADENZA

1. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Sindaco e decade decorsi 90 giorni dalla proclamazione del nuovo Sindaco.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre 45 giorni dalla scadenza.
3. I membri della Commissione non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

ART. 18 QUATER – INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente della Commissione Edilizia è incompatibile:
 - a) con la carica di consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale;
 - b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - c) con l'esercizio di attività professionale o imprenditoriale nel campo dell'edilizia privata o pubblica sul territorio comunale;
 - d) con la carica di componente della Commissione per il paesaggio;
 - e) in caso di condanna in via definitiva per reati in materia edilizia/ambientale.

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Il componente è tenuto a comunicare all'atto della nomina gli incarichi e gli appalti in essere sul territorio comunale, che potranno essere portati a termine.

ART. 19 – CONFLITTO D'INTERESSI

1. I componenti della Commissione devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a:
 - a) la sua persona, parenti o affini sino al quarto grado;
 - b) coniuge;
 - c) soggetti collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto.
2. L'astensione e l'allontanamento deve risultare dal verbale di seduta.

ART. 19 BIS – DECADENZA

1. I componenti della Commissione Edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'Articolo 18 quater sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
2. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive. L'assenza giustificata deve essere comunicata al responsabile della struttura competente almeno 48 ore prima della seduta, salvo casi di forza maggiore.
3. Nel caso in cui non si raggiunga per tre volte il numero minimo di componenti per la validità delle sedute, la Giunta Comunale ha facoltà di sciogliere totalmente la Commissione Edilizia e procedere a nuova nomina oppure di surrogare alcuni componenti con i membri sostituti di cui all'Articolo 18 bis.

ART. 19 TER – ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione Comunale che si esprime su questioni in materia urbanistica ed edilizia.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione Edilizia si svolge mediante l'espressione di pareri che vengono resi per le ipotesi previste dal presente Regolamento nonché laddove, per l'originalità delle questioni trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. I pareri da rendersi ai sensi del presente Regolamento sono individuati nell'Articolo 19 quater.
4. Nel caso in cui la Commissione Edilizia si sia già espressa favorevolmente su un progetto con un parere preventivo, la stessa non si esprime più in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, all'esame della struttura comunale competente, sia risultato conforme al precedente progetto.

ART. 19 QUATER – PARERI

1. Il parere è richiesto, con le precisazioni di cui all'Articolo 19 ter, per:
 - a) rilascio del Permesso di costruire, anche in variante, relativo a interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con l'esclusione degli edifici accessori e delle autorimesse singole;
 - b) rilascio di Permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001;
 - c) applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla L. 1902/52, alla L. 517/66, alla L. 1187/68, alla L. 291/71 e alla LR 12/2005;
 - d) annullamento del Permesso di costruire ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.P.R. 380/2001;
 - e) proposta o variante di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo o altre forme di pianificazione esecutiva;
 - f) progetto o variante di strumento urbanistico comunale;
 - g) proposta o variante del Regolamento edilizio o di altri regolamenti aventi attinenza con le competenze della Commissione;
 - h) interpretazione delle norme dello strumento urbanistico e del Regolamento Edilizio.
2. E' possibile chiedere il parere della Commissione edilizia anche per progetti relativi ad interventi su area pubblica o ad uso pubblico, con l'esclusione delle manutenzioni e limitatamente alle opere inserite nell'apposito elenco approvato dal Consiglio Comunale in sede di Bilancio Preventivo e successive modifiche.

ART. 20 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Edilizia si esprime sui progetti elencati nell'Articolo 19 quater che le vengono sottoposti dal responsabile della struttura competente già corredati dalla relazione istruttoria redatta a cura del responsabile stesso.
2. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione Edilizia valuta la coerenza dell'intervento e la sua compatibilità edilizia e urbanistica prescindendo da giudizi facenti capo alle specifiche competenze della Commissione paesaggio e a verifiche afferenti l'istruttoria tecnica.
4. Nei pareri relativi a proposte di piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, la Commissione Edilizia esprime anche una valutazione circa la rispondenza, in termini qualitativi e localizzativi, delle aree destinate a servizi rispetto all'interesse pubblico generale.
5. In ogni caso il parere negativo della Commissione Edilizia deve essere adeguatamente motivato.

ART. 20 BIS – CONVOCAZIONE

1. La Commissione Edilizia è convocata dal Presidente di norma almeno una volta al mese e comunque ogni volta che lo ritenga necessario.
2. La convocazione avviene tramite fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo con un preavviso di almeno tre giorni dalla seduta fissata.
3. Il Presidente può richiedere la presenza del responsabile dell'istruttoria. Quest'ultimo non ha diritto di voto e non concorre alla formazione del numero minimo di componenti per la validità delle sedute.

ART. 20 TER – ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente, avvalendosi del segretario, fissa l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta e lo invia tramite fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di loro integrazioni al protocollo comunale, fatto salvo situazioni di particolare urgenza.
3. Il responsabile della struttura competente ha la facoltà di inserire altri progetti nell'ordine del giorno, anche dopo che questo sia stato trasmesso, e di sottoporli all'esame della Commissione Edilizia. Tali progetti sono esaminati una volta esaurito l'ordine del giorno prefissato.

ART. 20 QUATER – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

1. Affinché le sedute della Commissione Edilizia siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente oppure del Vicepresidente. Alla seduta devono partecipare almeno 3 (tre) componenti con diritto al voto tra i quali il Presidente o il Vice Presidente.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in subordine, del Vice Presidente.

ART. 21 – PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le riunioni della Commissione Edilizia non sono pubbliche.
2. Se opportuno, il Presidente può ammettere il progettista e/o il committente limitatamente all'illustrazione del progetto ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. Può assistere, senza diritto di voto, il Sindaco o suo delegato, senza concorrere alla formazione del numero legale utile alla validità delle sedute

ART. 21 BIS – COMPITI DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1. Al segretario della Commissione compete:
 - a) la raccolta delle richieste di parere da sottoporre alla Commissione Edilizia provenienti dai diversi Servizi comunali;
 - b) la convocazione della Commissione;
 - c) la redazione dei verbali;
 - d) la trasmissione ai soggetti e ai Servizi comunali interessati;
 - e) l'archiviazione dei verbali.
2. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti presenti con diritto di voto.

ART. 21 TER – SOPRALLUOGO

1. Il Presidente o il responsabile della struttura competente può proporre alla Commissione Edilizia di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti necessari per l'espressione del parere.
2. La Commissione Edilizia può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

ART. 21 QUATER – RAPPORTO TRA COMMISSIONE EDILIZIA E STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMUNALI

1. La Commissione Edilizia può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici, inoltre può proporre di avvalersi di ulteriori approfondimenti tecnici giuridici e specialistici qualificati.
2. Ciascun commissario può chiedere di visionare i documenti costituenti il procedimento in esame, in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.

Proposta di deliberazione n. 5 del 20.2.2009 ad oggetto:

MODIFICA DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO RIGUARDANTI
ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
EDILIZIA

=====

Il Sottoscritto Arch. Carmine Natale, in qualità di funzionario responsabile del settore Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse Produttive, visto il disposto dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

li, 28.12.2008

IL FUNZIONARIO SETTORE
EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA
E RISORSE PRODUTTIVE
f. to Arch. Carmine Natale

=====

Il sottoscritto Dirigente dell'Area Finanziaria, visto il disposto dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

li, 28.12.2008

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to dott.ssa O. Paola Cavenago

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Lorenzo Gaiani

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=====

PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale:

[] comunicazione al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)

Cusano Milanino, 27 febbraio 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cusano Milanino, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _____

IL SEGRETARIO GENERALE